

Ministero della giustizia sui diritti di cancelleria per il rilascio di copie su supporti informatici

Determinazione dell'importo dei diritti spettanti per rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra:

– *testi digitalizzati*

- *nozione*: acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo;
- *criterio di calcolo*: il **criterio del “calcolo per pagina”** può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione);

– *testi nativi digitali*:

- *nozione*: acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini);
- *criterio di calcolo*: trattandosi di documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella **sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015**: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere **esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16”** (ora rivalutato dal d.m. 7 maggio 2015 in **euro 320,48**).

NDR: la formattazione grafica è a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 1/2018 (provvedimento 17 novembre 2017)